



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
 Dipartimento dell'Ambiente
 Codice Fiscale 80012000826
 Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
 Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
 PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 87798 del 16.12.2024

Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Pratica n. 03469530830- 29102024-1016 – SUAP 7788 – 03469530830
Andaloro Coating S.r.l. – Stabilimento per l'esecuzione di lavori di sabbiatura e verniciatura su manufatti metallici – Comune di Pace del Mela – Foglio di mappa n. 2, particelle 1069 – 1070 – 1071 - 1072 – 2232. – Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Alla Città Metropolitana di Messina
 V Direzione Ambiente e Pianificazione
 Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.
protocollo@pec.prov.me.it
i.padovano@cittametropolitana.me.it

Al SUAP del Comune di Pace del Mela
suap.me@cert.camcom.it

e, p.c. Alla Ditta Andaloro Coating
andalorocoatingsrl@pec.it
mariopischredda@pecgeologodisicilia.it

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e il capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza "Autorizzazione agli scarichi";
- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** l'art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che "[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente";
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato

all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- b) per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;”

Vista l’istanza di A.U.A., depositata dalla ditta Andaloro Coating S.r.l. presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Pace del Mela, inoltrata con pec acquisite al protocollo DRA n. 84470 e n. 84471 del 03/12/2024, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l’attività: “Esecuzione di lavori di sabbatura e verniciatura su manufatti metallici”, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. 52273/24 del 28/11/2024 della Città Metropolitana di Messina, trasmessa dal SUAP del Comune di Pace del Mela con prot. 21284 del 02/12/2024 (prot. DRA n. 84469 del 03/12/2024) con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell’istanza è assegnata al SUAP in accordo con la Città Metropolitana, autorità competente, e che, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l’art. 7 della L.r. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);

Preso atto che, sulla base di quanto riportato nella Scheda A – Scarichi di acque reflue, i reflui prodotti, previo trattamento di depurazione, sono scaricati in rete fognaria cosicché **non è dovuto il parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/86** da parte di questo Servizio;

Preso atto che, sulla base di quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata all’istanza di A.U.A.:

- l’attività svolta presso lo stabilimento di Andaloro Coating consiste nella sabbatura/granigliatura e verniciatura/essiccazione di manufatti in acciaio al fine di conferire loro protezione ignifuga e/o anticorrosiva;
- l’attività di sabbatura/granigliatura sarà condotta all’interno di un capannone chiuso, in una cabina realizzata interamente in pannelli precoibentati in lamiera zincata e verniciata, incastrati a tenuta tra di loro, dotata di aspiratore che convoglia le emissioni prodotte al punto di emissione **E1**, munito di sistema per l’abbattimento delle polveri (filtro a tessuto poliestere – 21 cartucce);
- l’attività di verniciatura sarà condotta sempre all’interno del capannone chiuso, nella cabina di verniciatura a Liquido, pressurizzata, con circolazione forzata del flusso d’aria che convoglia l’over-spray attraverso i filtri a parete senza alcuna dispersione in ambiente;
- le emissioni prodotte nell’attività di verniciatura ed essiccazione saranno convogliate a due distinti punti di emissione **E2** ed **E3**, che potranno lavorare in maniera indipendente, muniti di sistema di abbattimento per le polveri e per i COV (filtro a tessuto in fibra di vetro);
- a servizio della cabina di verniciatura è presente un bruciatore a gas, di potenza termica pari a 345 kW, che rientra tra gli impianti in deroga di cui all’art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lettera dd) *impianti di combustione alimentati a metano o GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW*, le cui emissioni sono convogliate al punto di emissione **E4**;

Considerato che dalla documentazione trasmessa dalla ditta Andaloro Coating tramite il S.U.A.P. di Pace del Mela non si evince se la ditta faccia uso di solventi;

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”: Dott. Antonio Patella

Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 – e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it

Responsabile dell’istruttoria: Funzionario Direttivo: dott.ssa Felicia Macaluso

Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 44 – Tel.: 091.7077970 – e-mail: felicia.macaluso@regione.sicilia.it

Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – urp.ambiente@regione.sicilia.it

Considerato che l' "Attività di Rivestimento" di cui al punto 2, lettera c, della Parte II dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – "superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno" – è soggetta alla disciplina di cui all'art 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle relative disposizioni di cui allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con obbligo di elaborare e presentare annualmente il Piano Gestione Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V – Allegato III alla parte V del predetto decreto;

Ritenuto di dovere impartire quali V.L.E.:

- al punto di emissione **E1** il valore di 20 mg/Nm³ per le polveri, così come previsto per le AERCA dall'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010;
- ai punti di emissione **E2** ed **E3** i valori previsti al punto 48.2 (3 mg/Nm³ per le polveri) e al punto 48.3 (50 mg/Nm³ per i COV) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.L.gs. 152/06;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che gli interventi in progetto non sono sottoposti alle procedure di VIA di cui al TUA;

Ritenuto di poter procedere, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 alla ditta Andaloro Coating, alla formulazione del parere endoprocedimentale per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività di **sabbatura e verniciatura su manufatti metallici**;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 alla ditta **Andaloro Coating S.r.l.** – Esecuzione di lavori di sabbatura e verniciatura su manufatti metallici – Comune di Pace del Mela, Foglio di mappa n. 2, particelle 1069 – 1070 – 1071 – 1072 – 2232, per quanto di propria competenza, esprime **parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Cabina di sabbatura e smerigliatura	28.000	Polveri	20	Filtro a tessuto di poliestere (21 cartucce)	Annuale
E2	Cabina di verniciatura ed essiccaatura	18.000	Polveri COV	3 50	Filtro a tessuto in fibra di vetro	Annuale
E3	Cabina di verniciatura ed essiccaatura	18.000	Polveri COV	3 50	Filtro a tessuto in fibra di vetro	Annuale
E4	Bruciatore a gas 345 kW _t		Impianto in deroga ai monitoraggi e ai controlli ex art. 272, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.			

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. Il gestore dovrà rispettare i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle A1, A2 e D della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I limiti indicati nelle tabelle dovranno essere rispettati solo se è superata la corrispondente "soglia di rilevanza", espressa come flusso di massa e valutata a monte di eventuali sistemi di trattamento. Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze, le quantità della stessa classe dovranno essere

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali": Dott. Antonio Patella

Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 – e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it

Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo: dott.ssa Felicia Macaluso

Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 44 – Tel.: 091.7077970 – e-mail: felicia.macaluso@regione.sicilia.it

Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – urp.ambiente@regione.sicilia.it

- sommate, le quantità di sostanze della classe II dovranno essere sommate le quantità della classe I e alla quantità di sostanza della classe III dovranno essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.
3. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina), la data di messa in esercizio degli impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
 4. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
 5. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H350i, H360D o H360F) e quelle delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
 6. In caso di utilizzo di solvente con soglie di consumo superiori alle 5 tonn/anno il gestore dovrà elaborare annualmente il Piano Gestione Solventi, redatto secondo le indicazioni di cui alla parte V – Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Messina ad ARPA Sicilia e a questo Servizio 1/DRA.
 7. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
 8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Monitoraggi e controlli

9. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
10. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
11. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
12. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.

13. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
14. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
15. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
16. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, dovrà avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso